

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LOGO E DEI MARCHI DI PROPRIETÀ DI ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE

### Articolo 1.

#### FINALITÀ E TITOLARITÀ DEL LOGO E DEL MARCHIO “VIA FRANCIGENA”

**1.1.** Associazione Europea delle Vie Francigene (d'ora innanzi AEFV) tutela e promuove il percorso ufficiale della Via Francigena, così come certificato nell'ambito del “*Programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa*”, e varianti regolarmente approvate, anche come prodotto turistico, emozionale ed esperienziale, modello europeo di qualità per produzioni e servizi di eccellenza.

A tal fine, AEFV ha provveduto a registrare i marchi “**Figura di pellegrino**”, d'ora in poi denominati “marchi”, e la **figura del pellegrino insieme con la bandiera del Consiglio d'Europa**, d'ora in avanti denominato “logo”, di cui la stessa AEFV è titolare.

**1.2.** Il logo contraddistingue l'insieme delle attività istituzionali di AEFV; la finalità del marchio è di garantire adeguatezza e visibilità dei servizi d'informazione, accoglienza e ospitalità lungo il percorso, oltre che produzioni, attività e servizi rispondenti alle esigenze degli utenti.

**1.3.** In particolare, il logo serve a:

- consentire l'identificazione delle attività connesse ad AEFV, in qualità di *réseau porteur* della Via Francigena per il Consiglio d'Europa;
- e i marchi servono a:
- accompagnare gli attori economici a costruire o adottare sistemi di qualità;
  - consentire una immediata identificazione di prodotti, servizi, attività collegati alla Via Francigena, essendo garantiti i valori sociali, etici, ambientali che la caratterizzano.

### Articolo 2.

#### MARCHI E LOGO

**2.1. Marchi** (v. allegati).

1. Marchio comunitario “**Figura di pellegrino**”. Registrazione per marchio d'impresa, figurativo, senza rivendicazione di colore n. 6024509, classi 9, 12, 16, 25, 35, 41 (classificazione internazionale di Nizza).

2. Marchio italiano figurativo n. 1271237, per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi merceologiche n. 16, 18, 25 e n. 1324896 per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi merceologiche n. 3, 14, 19, 21, 30, 32, 34 (classificazione internazionale di Nizza). Il marchio raffigura **pellegrino con bisaccia e bastone in marcia su strada lastricata**.



**2.2. Logo.** Il logo AEFV abbina la “Figura di pellegrino”, completata con la denominazione di “Via Francigena – European Association”, alla bandiera del Consiglio d'Europa. Il logo va utilizzato nella sua interezza come sotto raffigurato.



### Articolo 3.

#### **SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE DEL LOGO PER FINI ISTITUZIONALI E NON COMMERCIALI (PATROCINIO NON ONEROSO)**

**3.1.** Possono utilizzare il logo AEFV:

- soci in regola con il pagamento della quota associativa;
- associazioni iscritte come “Amici dell'Associazione Europea delle Vie Francigene”;
- altri soggetti che richiedano il patrocinio non oneroso di AEFV.

La richiesta di concessione in licenza d'uso (d'ora innanzi «concessione») è soggetta ad approvazione delle bozze dei materiali su cui il logo è apposto, previa compilazione di apposito modulo di richiesta di patrocinio non oneroso. L'autorizzazione agli utilizzi sopra indicati viene concessa a insindacabile giudizio di AEFV.

### Articolo 4.

#### **SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE DEL MARCHIO**

**4.1.** Possono utilizzare il marchio AEFV:

- imprese agricole, agroalimentari, del commercio, del turismo, artigiane, strutture ricettive e di accoglienza ed altri soggetti economici della filiera turistica delle Vie Francigene.

**4.2.** I soggetti richiedenti l'utilizzo del marchio sono tenuti:

- al rispetto del presente Regolamento, dei Disciplinari e dei Programmi specifici per settore/prodotto/servizio predisposti da AEFV per la categoria per la quale si richiede l'utilizzo;
- al possesso, nell'ultimo quinquennio, dei seguenti requisiti:
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna;
- non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici – ambientali secondo le vigenti



**VIA  
FRANCIGENA**  
road to Rome

Cultural route  
of the Council of Europe  
Itinéraire culturel  
du Conseil de l'Europe



- disposizioni di settore;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

I requisiti devono essere posseduti:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;
- nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
- nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.

La concessione all'utilizzo del marchio viene rilasciata a insindacabile giudizio di AEFV.

## **Articolo 5. DISCIPLINARI D'USO**

**5.1.** AEFV, in attuazione del presente Regolamento, può riservarsi di predisporre specifici Disciplinari d'uso di concessione del marchio in riferimento alle diverse tipologie di prodotto e di servizio tutelate dai marchi registrati. I Disciplinari specifici fanno riferimento alle normative vigenti in materia.

## **Articolo 6. DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO E DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CONCESSIONARI DEL MARCHIO**

**6.1.** I soggetti interessati presentano domanda d'iscrizione nell'apposito "Elenco dei Concessionari" ad AEFV (presso Casa Cremonini, piazza Duomo 16, 43036 Fidenza PR).

**6.2.** La domanda contiene i seguenti dati:

- a. generalità del richiedente (denominazione, indirizzo, Partita IVA);
- b. numero d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, se soggetti;
- c. copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente, se soggetti;
- d. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e degli eventuali Disciplinari per il settore d'iscrizione;



**VIA  
FRANCIGENA**  
road to Rome

Cultural route  
of the Council of Europe  
Itinéraire culturel  
du Conseil de l'Europe



- e. dichiarazione di conformità alla normativa in materia di sicurezza e ambiente;
- f. schede di prodotto o di servizio, corredate da descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti o i servizi ai quali s'intende apporre il Marchio;
- g. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini di necessità istituzionali e di promozione del marchio, o dell'iscrizione nell'Elenco.

**6.3.** AEFV comunica tempestivamente al richiedente l'esito della domanda che può comportare:

- a. accoglimento e conseguente inserimento nella relativa sezione dell'Elenco dei Concessionari;
- b. rigetto;
- c. supplemento di istruttoria per acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.

**6.4.** L'apposizione del marchio nei materiali promozionali del soggetto abilitato va sempre autorizzata per iscritto da AEFV, per ciascuna tipologia di prodotto o servizio erogato.

**6.5.** La durata dell'iscrizione nell'Elenco dei Concessionari è indicata nell'atto di concessione. Il richiedente può presentare istanza di estensione, sempre che permangano condizioni e requisiti d'uso.

## **Articolo 7.**

### **REGOLE DI APPARTENENZA E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

**7.1.** I soggetti richiedenti sono tenuti a:

- rispettare le norme vigenti degli specifici settori e, in particolare, quelle relative alla sicurezza alimentare, tutela ambientale, pianificazione urbanistica e piani paesaggistici, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
- tenere comportamenti conformi agli indirizzi emanati da Consiglio d'Europa e Unione Europea;
- osservare le prescrizioni dei diversi Disciplinari e Programmi attuativi specifici dei settori/prodotti/servizi, nei quali sono evidenziati requisiti di qualità e modalità d'uso;
- utilizzare il marchio su prodotti o servizi – nonché sul relativo materiale informativo e promozionale – in conformità al presente Regolamento e ai Disciplinari e Programmi attuativi specifici;
- attenersi alle specifiche indicazioni eventualmente fornite da AEFV;
- fornire adeguata collaborazione con AEFV al fine di segnalazione violazioni e/o abusi che possano riguardare i marchi, il logo e i segni riconducibili a AEFV da parte di terzi soggetti;
- impegnarsi a cessare l'utilizzo del marchio e del logo non appena il rapporto di concessione cesserà.

**7.2.** AEFV si riserva di modificare Disciplinari e Programmi attuativi, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli utilizzatori del marchio.

**7.3.** Il Concessionario è tenuto a lasciare indenne AEFV da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con l'uso del marchio.

**7.4.** Il Concessionario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del marchio, senza pretesa alcuna di risarcimento e/o indennizzo, qualora, per cause sopravvenute, perda definitivamente o temporaneamente le caratteristiche necessarie all'utilizzo del marchio stesso (V. Art. 4.2).

**7.5.** Nulla potrà essere richiesto e ottenuto, a qualsiasi titolo, da parte del Concessionario per l'eventuale promozione e valorizzazione dei marchi e dei loghi avvenute nel corso del rapporto di concessione.

## **Articolo 8.**

### **PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO**

**8.1.** Il controllo del possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e agli specifici Disciplinari, da parte del Concessionario, anche in tempi successivi al rilascio della concessione, compete ad AEFV o ad altro organismo da essa incaricato.

**8.2.** AEFV si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni, ovvero di prestazione dei servizi oggetto della concessione d'uso del marchio, nonché riscontrare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti negli Elenchi dei Concessionari. I soggetti che eseguono le verifiche ne verbalizzano l'esito e redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni e provvedimenti da assumere, ivi comprese la sospensione cautelativa o la cessazione definitiva della concessione.

**8.3.** AEFV si riserva di adire tutte le vie, informali e formali, legali comprese, a tutela del proprio logo e dei propri marchi.

## **Articolo 9.**

### **CONTROVERSIE**

**9.1** Ogni controversia nascente da questo regolamento e dalla sua interpretazione o ad esso collegata sarà preliminarmente oggetto del procedimento di mediazione disciplinato dal d. lgs. n.



VIA  
FRANCIGENA  
road to Rome

Cultural route  
of the Council of Europe  
Itinéraire culturel  
du Conseil de l'Europe



28/2010, innanzi alla Camera di Commercio di Parma come disciplinato dal Regolamento di Mediazione dell'Organismo.

**9.2** Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con verbale di conciliazione, la controversia viene devoluta ad un Arbitro Unico, in conformità al Regolamento della Camera di Commercio di Parma in vigore al momento dell'attivazione dell'arbitrato. L'arbitrato avrà natura rituale. L'Arbitro decide secondo diritto, nel rispetto del Regolamento Arbitrale della CCIAA di Parma e delle norme inderogabili del codice di procedura civile. La decisione dell'Arbitro sarà finale e vincolante per le parti. La sede dell'arbitrato è Parma. Il procedimento può essere attivato da ciascuna delle parti mediante istanza alla Camera di Commercio di Parma, una volta esaurito il procedimento di mediazione indicato dal punto 9.1.